



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

LE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE IN AGRICOLTURA Casi particolari di competenza dei SUAP



Cagliari, 11 luglio 2012

Articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

“... la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009

Imprenditori agricoli - produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo: aspetti fiscali.

Normativa regionale di riferimento

- D.G.R 10/3 del 12.3.2010
- D.G.R 25/40 del 1.7.2010 (Allegato 4)
- Decreto Assessore Agricoltura 1820/DecA/73 del 20.7.2010
- D.G.R 27/16 del 1.6.2011 (Allegato 5)
- Decreto Assessore Agricoltura 1495/DecA/50 del 29.7.2011
- D.G.R 40/20 del 6.10.2011

Competenze

La D.G.R. 25/40 del 1.6.2010 attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica per le serre fotovoltaiche di nuova costruzione > 20 Kw al Servizio Strutture dell'Assessorato Agricoltura.

La D.G.R. 40/20 del 6.10.2011 prevede la possibilità di attivare la PAS per le serre fotovoltaiche di potenza inferiore ad 1 Mw.

Sono escluse dalla PAS gli impianti di serre FV che ricadono, anche parzialmente, all'interno:

- delle aree designate dall'Amministrazione regionale per l'inserimento della Rete Natura 2000;
- delle aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- del sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali regionali istituiti ai sensi della L.R. n. 31/1989.

Definizione

Si considera serra fotovoltaica effettiva quel manufatto chiuso, fisso ed ancorato al terreno, che assolve contemporaneamente a due compiti: quello di fornire prodotti agricoli e/o florovivaistici e quello di produrre energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Criteri per individuare una serra fotovoltaica effettiva

- a) Il richiedente deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile:
- persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che esercitano attività agricole;
 - società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004.

Criteri per individuare una serra fotovoltaica effettiva

- b) il richiedente deve dimostrare la capacità agricola adeguata:
- produttività maggiore rispetto a quella del campo aperto;
 - prevalenza del valore della produzione agricola rispetto al reddito derivante dalla produzione di energia, esclusi gli incentivi e al netto del primo Mw.

Criteria per individuare una serra fotovoltaica effettiva

- c) Il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non deve essere superiore al 50%.

Monitoraggio e controllo

Per le serre FV soggette a PAS, i Comuni, entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo, ne trasmettono copia al Servizio Strutture dell'Assessorato dell'Agricoltura.

Con cadenza trimestrale, i Comuni trasmettono al Servizio Strutture le comunicazioni riguardanti impianti FV su serre esistenti.

La Regione Sardegna si riserva la facoltà di procedere, attraverso l'Agenzia LAORE, ad attività di controllo in loco finalizzata alla verifica dei requisiti di "serra fotovoltaica effettiva".

Legge Regionale 17 novembre 2010, n. 15

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 12 - Impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole

1. L'installazione all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza fino a 200 KW da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura), è soggetta alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.

Traduzione

Nelle aziende agricole è possibile attivare la PAS per impianti FER :

- con potenza < 200 Kw
- da installare in prossimità del centro aziendale o comunque di fabbricati rurali esistenti
- su strutture appositamente realizzate
- da parte di Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

Il ricorso alla PAS è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.